

ALLEGATO "B" AL REP. N. 2585 E ALLA RACC. N. 1546

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DEL CAVALLO TROTTATORE

Art.1 DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi e per gli effetti degli articoli 16 e seguenti del Codice civile, l'Associazione, senza finalità di lucro, denominata "Associazione Nazionale Allevatori Del Cavallo Trottatore", in breve anche "A.N.A.C.T.".

Art.2 SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Roma in via del Policlinico 131. La sua durata è illimitata. L'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero; in particolare sono istituite le seguenti dodici Delegazioni Territoriali:

- 1)Campania e Basilicata,
- 2)Emilia,
- 3)Romagna,
- 4)Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige,
- 5)Lazio,
- 6)Lombardia,
- 7)Marche, Umbria, Abruzzo e Molise,
- 8)Piemonte, Liguria, e Valle d'Aosta,
- 9)Puglia e Calabria,
- 10)Sicilia,
- 11)Toscana e Sardegna,
- 12)Veneto.

Il numero delle Delegazioni Territoriali potrà variare secondo necessità o convenienza con delibera dell'Assemblea degli Associati. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro, anche indiretto; l'Associazione ha per scopo la rappresentanza, la tutela e l'assistenza degli allevatori del cavallo trottatore italiano, nonché la promozione e la diffusione dell'allevamento del cavallo trottatore italiano e dell'attività ippica in genere.

L'Anact svolge la propria attività in tutto il territorio nazionale nel rispetto delle direttive adottate dal Competente Ministero e/o da Ente/Agenzia da quest'ultimo nominata. L'Anact, in qualità di ente tecnico, può essere delegata dal competente Ministero a svolgere funzioni per conto dello stesso per la tutela degli interessi locali dell'allevamento e degli Associati, in armonia con le finalità dell'Associazione e con gli indirizzi promulgati dal Consiglio Direttivo.

Compiti dell'associazione sono:

- a) tutelare e perseguire gli interessi degli allevatori di cavalli di razza trottatore negli aspetti tecnici, economici e della loro professionalità;

b) promuovere, incrementare, sviluppare e migliorare l'allevamento del cavallo trottatore in Italia, intrattenendo anche rapporti con analoghe Associazioni estere;

c) partecipare con propri rappresentanti, nominati dal Consiglio Direttivo, ad Enti ed Organizzazioni Ippiche, allo scopo di fare conoscere esigenze e necessità a tutela e sostegno degli interessi degli allevatori di cavalli trottatori;

d) organizzare e gestire aste equine, mostre e convegni, pubblicare riviste e monografie ed ogni altra attività intesa a migliorare e valorizzare la conoscenza e la produzione nazionale del cavallo trottatore italiano;

e) assegnare, a favore dei propri associati, provvidenze, monte di stalloni ed ogni altra agevolazione utile a sostenere ed agevolare gli allevatori del cavallo trottatore italiano;

f) promuovere studi genealogici e statistici;

g) Individuare e svolgere i necessari controlli finalizzati al miglioramento genealogico della razza del cavallo trottatore italiano;

h) provvedere al controllo della produzione dei puledri allo scopo di garantire l'identità dei nuovi nati, in accordo e/o su delega degli organi competenti, adottando i provvedimenti necessari;

i) Tenere e gestire l'archivio delle fattrici, curandone la registrazione ed i passaggi di proprietà ai fini regolamentari e statistici;

j) svolgere i compiti e le funzioni delegate delle Pubbliche Amministrazioni;

k) favorire la formazione di consorzi per acquisto stalloni, organizzare congressi e convegni nonché viaggi sociali a scopi ippici, fornire servizi di consulenza ed assistenza ai soci;

l) assumere ogni altra iniziativa, nessuna esclusa, che sarà ritenuta utile dal Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art.4 ASSOCIATI

Possono essere associati all' Anact le persone fisiche residenti in Italia e giuridiche con sede legale in Italia che siano allevatori di accertata moralità, proprietari di almeno una fattrice adibita alla riproduzione di razza trottatore italiano, interessati all'allevamento e alla selezione del cavallo trottatore italiano, in osservanza delle norme stabilite dallo Stud Book di riferimento. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

-soci allevatori proprietari di fattrici adibite alla riproduzione in possesso di strutture e di superfici agricole adeguate e funzionali all'alimentazione e all'attività di allevamento;

-soci allevatori proprietari di fattrici adibite alla riproduzione;

-soci onorari designati dal Consiglio Direttivo per i loro meriti.

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere in forma scritta apposita domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarino di voler partecipare alla vita associativa, accettandone senza riserve, lo Statuto e le norme regolamentari interne, ove istituite.

La domanda di ammissione dovrà essere controfirmata da un associato presentatore e dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) per le persone fisiche, nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio fiscale, il numero dei capi costituenti l'allevamento, nonché l'ubicazione dell'allevamento, le strutture e l'estensione del terreno ad esso adibito;

b) per gli enti e le persone giuridiche, denominazione, sede legale, codice fiscale, nome e cognome e codice fiscale del legale rappresentante pro tempore, il numero dei capi costituenti l'allevamento, nonché l'ubicazione dell'allevamento, le strutture e l'estensione del terreno ad esso adibito. Inoltre, la domanda dovrà essere corredata dall'atto costitutivo e dallo

statuto in vigore e da idoneo verbale di nomina del legale rappresentante pro tempore.

Art.5 CONTRIBUTI E QUOTE

Ogni Socio è tenuto a versare:

- a) un contributo di ammissione "una tantum" da allegare alla domanda;
- b) una quota annuale, da versarsi entro il primo bimestre di ogni anno;
- c) eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative di carattere eccezionale approvate dall'Assemblea.

L'ammontare delle quote sarà stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci.

Art.6 DIRITTI DEI SOCI

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni Socio ha diritto ad un voto di base. Oltre a voti supplementari che vanno calcolati da un minimo di uno (1) ad un massimo di otto (8) voti in rapporto al numero di certificati di prodotti nati depositati al 31 dicembre dell'anno precedente. In base alla seguente tabella:

- a) fino a 1 certificato voti 1;
- b) da 2 a 3 certificati voti 2;
- c) da 4 a 5 certificati voti 4;
- d) da 6 a 8 certificati voti 6;
- e) da 9 o più certificati voti 8.

L'associato onorario, in ragione della carica onorifica non ha diritto di voto.

Art.7 OBBLIGHI DEI SOCI

E' obbligo dei soci essere dotati di una irreprensibile condotta morale e civile, questi si impegnano ad astenersi da ogni forma di illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e dei suoi associati.

L'adesione all'Associazione comporta l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Anact. Ai Soci inadempienti o che abbiano contravvenuto alle regole della correttezza e dell'onore possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) censura;
- b) sospensione;
- c) espulsione.

Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) sono deliberate dal Consiglio Direttivo, quella di cui alla lettera c) è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio non è trasmissibile, e si perde:

- a) per recesso che deve essere comunicato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo tramite lettera raccomandata o Pec indirizzata al Consiglio Direttivo;
- b) per espulsione decretata dall'Assemblea;
- c) per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione, su verifica del

Consiglio Direttivo;

d) per accertata morosità nel pagamento delle quote sociali per due anni consecutivi;

e) per quant'altro stabilito dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

Nel caso di Persone Giuridiche è obbligo del socio comunicare all'Anact la variazione del rappresentante legale che sarà valutata dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati che abbiano cessato di appartenere all' Anact non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa né possono richiedere quanto versato a qualsiasi titolo.

Art.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo

c) il Comitato Esecutivo;

d) il Presidente;

e) il Vicepresidente;

f) i Delegati Territoriali;

g) il Collegio dei Revisori;

h) il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è composta dagli associati in regola con le quote sociali, presenti di persona o per delega ad altro Associato egualmente in regola con la quota sociale. Ogni Associato può rappresentare per delega non più di un altro Associato. La delega deve essere espressa per iscritto e depositata prima della riunione per opportuni controlli. La delega in originale analogico dovrà essere consegnata prima dell'Assemblea al Presidente; mentre la delega in formato digitale e firmata digitalmente dall'Associato dovrà essere inviata tramite Pec dell'Associato all'indirizzo Pec dell'Anact. Nel caso di Persona Giuridica il componente avente diritto a partecipare all'assemblea è il rappresentante legale.

I Soci, al fine di poter esercitare il proprio diritto di voto in Assemblea, dovranno dichiarare contestualmente al rinnovo della quota sociale, a mezzo di autocertificazione, la permanenza o meno dei propri requisiti di Socio in basa alla categoria di appartenenza.

Art.10 CONVOCAZIONE E NORME

L'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, viene convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria deve essere fatta almeno 15 giorni prima del giorno fissato, con raccomandata indirizzata ai Soci ed ai componenti del Collegio Sindacale o con posta elettronica certificata (p.e.c.).

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva e dell'Assemblea Straordinaria deve essere fatta almeno 30 giorni prima del giorno fissato, con raccomandata indirizzata ai Soci, in regola con le quote sociali, ed ai componenti del Collegio Sindacale o con posta elettronica certificata (Pec).

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea può, altresì, essere convocata su richiesta motivata di almeno 1/10 degli Associati aventi diritto al voto o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale.

Nel caso di modifiche dello Statuto deve contenere l'indicazione degli articoli da modificare con allegato il testo delle modifiche proposte.

L'Assemblea, in apertura, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente, constatato che l'Assemblea è validamente costituita, la invita a nominare il proprio Presidente, il quale designa la persona che assumerà le funzioni di Segretario. Delle Assemblee viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario delle Assemblee medesime.

Art.11 L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria si riunisce in seduta plenaria almeno una volta all'anno, nel rispetto dei termini di legge. Essa è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto più uno; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. L'Assemblea Ordinaria, riunita in seduta plenaria, ha le seguenti competenze:

- la nomina del membro elettivo del Collegio dei Sindaci e dei due supplenti;
- la nomina dei tre membri elettivi del Collegio dei Proviviri e dei due supplenti;
- l'esame e l'approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- l'esame e l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- l'esame della relazione del Collegio dei Revisori;
- l'indicazione delle linee generali d'azione dell'Associazione;
- la determinazione degli emolumenti dei Revisori e del rimborso spese ai componenti degli Organi Sociali;
- la determinazione delle quote di ammissione e annuale dei Soci;
- la comminazione delle sanzioni previste dall'articolo 7 lettera c;
- la discussione e le deliberazioni su ogni altro argomento non espressamente riservato alle competenze dell'Assemblea Straordinaria o di altri Organi dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria con funzione Elettiva, frazionata nelle singole Delegazioni Territoriali, si riunisce una volta ogni quattro anni, nello stesso giorno ed ora, in tutte le Delegazioni Territoriali ed è competente per eleggere:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) il Delegato Territoriale.

Ogni socio voterà nella delegazione territoriale dove ha la sede legale del proprio allevamento e potrà rappresentare soltanto soci della propria delegazione territoriale.

Le votazioni dell'Assemblea Ordinaria con funzione Elettiva avvengono per scrutinio segreto, alla presenza di un Notaio che, accertata la titolarità del diritto al voto e la validità delle deleghe, consegna agli aventi diritto le schede elettorali debitamente vidimate, raccoglie le schede compilate e redige il verbale finale di scrutinio, trasmettendo alla Sede dell'Associazione, dove si provvederà al riepilogo dei risultati ed alla proclamazione degli eletti. Sono comunque ammesse le votazioni on line per le quali sarà previsto apposito regolamento, proposto dal Consiglio Direttivo.

Art.12 L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta a norma dell'articolo 10 del presente statuto. L'Assemblea Straordinaria è competente, in via esclusiva, a deliberare su:

- modifiche dello statuto;
- azione di responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo
- messa in liquidazione dell'Associazione e designazione dei liquidatori;
- ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, come acquistare, vendere e permutare immobili ed assumere impegni finanziari ad essi inerenti, ad esclusione degli argomenti di competenza esclusiva dell'Assemblea Ordinaria o di altri Organi dell'Associazione.

Per le deliberazioni che importino modifiche statutarie e per le azioni di responsabilità a carico dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato o delle leggi, è necessario, anche in seconda convocazione, che siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 degli associati. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le delibere di messa in liquidazione dell'Associazione o per la devoluzione del patrimonio è necessario che siano presenti o rappresentati, anche in seconda convocazione, almeno i 3/4 degli associati; le deliberazioni sono prese, in ogni caso, col voto favorevole dei 3/4 degli associati.

Art.13 LE ASSEMBLEE TERRITORIALI

Le Assemblee Territoriali sono composte dagli associati, che abbiano la sede legale nella corrispondente delegazione territoriale. Le Assemblee Territoriali saranno convocate in via ordinaria dal Delegato Territoriale almeno una volta l'anno, per esaminare e discutere i problemi di carattere locale in connessione con quelli di carattere nazionale. Le Assemblee Territoriali saranno convocate con lettera raccomandata o tramite pec inviata almeno 7 giorni prima della data di convocazione. Tali Assemblee sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e deliberano a maggioranza semplice.

Art.14 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Consiglieri territoriali.

Il numero dei Consiglieri potrà essere modificato in dipendenza della possibile variazione del numero delle Delegazioni Territoriali prevista dall'articolo 2 del presente Statuto. In ogni caso il numero dei componenti non potrà essere inferiore a 5 Consiglieri oltre al Presidente ed il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Chi ha ricoperto la carica di Presidente, vicepresidente e delegato territoriale per due mandati consecutivi non è, al termine dei due mandati, immediatamente ricandidabile alla medesima carica. Per l'ipotesi di cui al capo precedente, è consentita una terza candidatura consecutiva se uno dei due mandati abbia avuto una durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie del Delegato. Per quanto attiene all'elezione del Presidente e del Vicepresidente, i nominativi dei candidati devono, pena di nullità, essere segnalati al Consiglio Direttivo a mezzo comunicazione sottoscritta ed inviata a mezzo pec ad Anact nei 10 giorni successivi alla data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria con funzioni elettive. Potranno concorrere alla carica di Presidente o Vicepresidente dell'Associazione tutti gli Associati in regola con la quota sociale che abbiano avuto una produzione di almeno un prodotto registrato negli ultimi tre anni precedenti alla data di convocazione dell'assemblea elettiva. Gli associati onorari per la loro natura sono esclusi da tutte le cariche sociali.

Potranno concorrere alla carica di Delegato Territoriale gli Associati in regola con le quote sociali che abbiano avuto una produzione negli ultimi tre anni precedenti alla data di convocazione dell'assemblea elettiva. Nel caso di Persona Giuridica è candidabile alle cariche sociali il rappresentante legale. Qualora venga meno per qualsiasi motivo la maggioranza del Consiglio Direttivo si procederà a nuove elezioni. L'associato onorario, in ragione della carica onorifica non può concorrere alle cariche sociali.

Art.15 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono attribuiti al Consiglio Direttivo tutti i poteri relativi all'organizzazione e alla gestione dell'attività dell'Associazione ed in particolare:

- eleggere alla prima riunione di insediamento, con votazione segreta, tra i Consiglieri eletti nelle Assemblee territoriali, i tre membri del Comitato Esecutivo;
- esaminare e predisporre eventuali modifiche allo statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria previa discussione nelle Assemblee Territoriali;
- deliberare sull'ammissione e sul recesso dei Soci;
- deliberare sulla nomina dei soci onorari;
- esaminare ed approvare le comunicazioni del cambio di rappresentate legale dei soci Persone Giuridiche;
- determinare l'organico del personale ed il relativo trattamento economico;
- esaminare e applicare leggi e regolamenti inerenti all'allevamento con particolare riferimento all'art.3;
- predisporre i bilanci consuntivo e preventivo, nonché la relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- esaminare ed approvare i programmi d'azione ed altri provvedimenti predisposti dal Comitato Esecutivo;
- designare i rappresentanti degli allevatori in seno alla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano ed in qualunque organismo ove ciò sia richiesto;
- determinare l'importo delle quote sociali di cui all'articolo 5, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare su eventuali azioni giudiziarie;
- determinare gli eventuali contributi alle Delegazioni Territoriali;
- eseguire ogni altro atto o iniziativa idonea, salvo quelle di competenza specifica dell'Assemblea dei Soci.

Art. 16 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola almeno tre volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno, o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei suoi membri, o il Collegio dei Revisori, o il Comitato Esecutivo, presso la sede dell'Associazione o in qualsiasi altra località. La convocazione viene inviata dal Presidente, con lettera raccomandata o Pec almeno 10 giorni prima della data della riunione, al vicepresidente ai Delegati Territoriali ed al Collegio dei Revisori. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, che potrà essere integrato anche in sede di riunione con argomenti proposti dai singoli Consiglieri. In caso di urgenza può essere convocato tramite pec almeno due giorni prima della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere in presenza dei Consiglieri presso la sede di

convocazione e/o online. Sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, o in sua assenza dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente può chiamare a svolgere le funzioni di Segretario altro membro del Consiglio Direttivo o altro soggetto anche estraneo all'Associazione.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede la riunione. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale, che dovrà contenere il testo anche, per riassunto, delle delibere assunte. Il verbale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario e inviato ai Consiglieri.

Art.17 IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto da 5 membri:

- il Presidente Anact;
- il Vicepresidente Anact;
- tre Consiglieri eletti dal Consiglio Direttivo con voto segreto. Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, quando ne ravvisi la necessità.

Sono attribuzioni del Comitato Esecutivo:

- ogni eventuale provvedimento d'urgenza da sottoporre a ratifica del successivo Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- studiare programmi di sviluppo e di incremento dell'allevamento, da proporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi membri e le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato Esecutivo verrà redatto il verbale, dal Segretario nominato, che sarà firmato dal Presidente. Copia del verbale sarà inviato a tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Nell'ipotesi di decadenza di uno o più membri nominati dal Consiglio Direttivo, il componente decaduto verrà reintegrato da altro membro eletto dal Consiglio Direttivo, sempre con voto segreto.

Art.18 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione nei confronti degli associati, dei terzi ed in giudizio. Egli cura la fedele attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. Ha il potere di convocare le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo. In caso di Sua assenza lo sostituisce il Vicepresidente. Nel caso di persona giuridica il cambio di legale rappresentante provoca la decadenza dello stesso alla carica di Presidente. In caso di morte, decadenza, dimissioni o permanente impossibilità a svolgere i compiti inerenti alla carica, verranno indette nuove elezioni a cura del Consiglio Direttivo ed il Vicepresidente è tenuto alla convocazione delle Assemblee con funzioni elettive, per la sola nomina del Presidente, che debbono svolgersi entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dall'evento. Il nuovo Presidente sarà eletto per la residua durata del quadriennio. Gli altri componenti del Consiglio Direttivo manterranno le proprie cariche per la residua durata del quadriennio, tuttavia, nel caso in cui l'evento impeditivo del Presidente si verificasse nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale del quadriennio, si procederà con l'esercizio provvisorio e verranno indette nuove elezioni per le cariche di Presidente, Vicepresidente, Delegati Territoriali.

Fino alla elezione del nuovo Presidente il Vicepresidente provvederà all'espletamento degli atti conservativi ed indifferibili, nonché dell'ordinaria amministrazione. In mancanza della figura del Vicepresidente le predette funzioni saranno demandate al Consigliere più anziano di età.

Art.19 IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente potrà sostituire il Presidente in caso di assenza od impedimento e l'esercizio della firma da parte del Vicepresidente si intende di fronte ai terzi, quale certificazione dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Esercita compiti specifici delegati ad esso dal Consiglio Direttivo. Nel caso di persona giuridica il cambio di legale rappresentante provoca la decadenza dello stesso alla carica di Vicepresidente. In caso di morte, decadenza, dimissioni o permanente impossibilità del Vicepresidente a svolgere i compiti inerenti alla carica verranno indette nuove elezioni a cura del Consiglio Direttivo ed il solo Vicepresidente sarà eletto per la residua durata del quadriennio.

Art.20 DELEGATI TERRITORIALI

I Delegati Territoriali sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, rappresentano le Delegazioni Territoriali e ne tutelano i legittimi interessi.

- eseguono le deliberazioni del Consiglio Direttivo nell'ambito territoriale;
- convocano e presiedono le Assemblee Regionali ordinarie;
- curano la stesura del verbale delle Assemblee Territoriali sottoscritto dai presenti e lo rimettono direttamente al Consiglio Direttivo;
- gestiscono i fondi ordinari e gli eventuali contributi straordinari rendendone conto al Consiglio Direttivo;
- possono intrattenere rapporti in rappresentanza dell'Anact nei limiti preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo, con le strutture politiche ed amministrative regionali;

Nel caso di persona giuridica il cambio di legale rappresentante provoca la decadenza dello stesso alla carica di delegato territoriale. In caso di dimissioni, decadenza, morte o permanente impossibilità a svolgere i compiti inerenti alla carica, si darà corso a nuove elezioni entro 60 giorni. Il Delegato è eletto nella Delegazione Territoriale di appartenenza. A tal fine per Delegazione Territoriale di appartenenza si intende la Delegazione Territoriale ove ha sede legale l'allevamento del Socio.

Art. 21 IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I due membri effettivi saranno designati dal Ministero competente oppure uno dal Ministero competente e l'altro dall'eventuale Ente preposto ed indicato dal Ministero. Il Presidente del Collegio dei Revisori e I due supplenti saranno nominati dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione, anche tra persone estranee all'Associazione stessa. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori. Essi durano in carica quattro anni e sono rinominabili. I supplenti subentrano agli effettivi, in ordine di anzianità, in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni. Il Collegio dei Revisori esercita tutti i compiti attribuitigli per legge:

- controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell'Associazione;
- verifica la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili e in generale vigila sull'andamento

dell'Amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e documenti d'ufficio necessari per l'espletamento del proprio compito.

Dall'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro. Il Collegio dei Revisori convoca l'Assemblea dei Soci solo in caso di inerzia del Consiglio Direttivo nell'ambito del presupposto previsto nell'articolo 14 del presente Statuto. Il Collegio dei Revisori partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Collegio si riunisce, convocato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di un Revisore. Al Collegio dei Revisori devono essere presentati i bilanci e rendiconti, con tutti gli allegati, almeno 20 giorni prima della convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la compilazione della relazione al bilancio. I componenti del Collegio dei Revisori ricevono un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Art.22 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dall'Assemblea tra i Soci che non siano membri del Consiglio Direttivo. Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione di ogni questione che insorga tra i Soci e tra questi e gli Organi dell'Associazione, giudicando senza formalità e come arbitro amichevole compositore. È demandata, altresì, al Collegio dei Probiviri l'espressione di pareri sui provvedimenti in materia di disciplina sociale. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e sono rinominabili. Il Collegio si riunisce e procede per iniziativa diretta, su segnalazione del Consiglio Direttivo o su un reclamo scritto dei Soci.

Art.23 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO E VOTO

Le Assemblee, che si riuniscono con le modalità previste, le riunioni collegiali del Consiglio di Direttivo, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale si possono svolgere per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si dovrà dare atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti il presidente e il segretario dell'Assemblea, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al presidente dell'associazione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.24 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni o a qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Associazione. Per tutti i beni viene tenuto l'inventario;

b) dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione in base all'art. 5 lettera a);

c) dalla riserva.

Art.25 FONDO DI ESERCIZIO

Il fondo di esercizio è costituito:

- a) dalle quote sociali annuali (art. 5 lettera b);
- b) dai residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie e non destinati alla costituzione di riserve;
- c) da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri, da Enti Pubblici e da privati e non destinati a particolari iniziative e forme di attività;
- d) dagli interessi del patrimonio.

Art.26 L'ESERCIZIO ANNUALE

L'esercizio sociale e finanziario ha la durata di un anno, e coincide con l'anno solare. Ogni anno, nei termini di legge deve essere approvato il Bilancio Consuntivo e quello preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre per quanto previsto dall'art. 11, all'Assemblea Ordinaria insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

Eventuali eccedenze di esercizio dovranno essere riservate ad iniziative statutarie e riportate negli esercizi successivi.

Art.27 SCIoglimento

Qualora venga deliberato dall'Assemblea lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà destinato, conformemente alle norme di legge.

Art.28 GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche, gli incarichi e le collaborazioni affidate ai soci dell'Associazione sono gratuite salvo il rimborso delle spese da determinarsi dalla Assemblea Generale e salvo l'emolumento ai componenti del Collegio dei revisori sempre da determinarsi dall'Assemblea Generale.

Art.29 CONTROVERSIE

In caso di controversia si adotterà in prima istanza l'istituto della Conciliazione. È competente il Foro di Roma.

Art.30 NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Firmato Roberto Toniatti Giacometti

Firmato Marco D'Angelo

Firmato Cecilia Renzulli

Impronta di sigillo

Io sottoscritta dottoressa Cecilia Renzulli, notaio in Parma, iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Parma, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo conservato nella mia raccolta.
Parma 7 maggio 2025. Cecilia Renzulli Notaio